

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Assistenza Farmaceutica
Il Dirigente

Regione Marche



Alla Federfarma Marche

Alla Confservizi Assofarm Marche

Al CO.D.IN Marche

e, p.c. Alla Direzioni Generali degli Enti

Al Direttore del Dipartimento della Politica del Farmaco ASUR

Ai responsabili dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali

LORO SEDI

Oggetto: Assistenza Farmaceutica quesiti tecnici Federfarma Marche

In riferimento alla nota prot. n. 9947/ARS/ASF/A del 18/09/2020 si forniscono i seguenti chiarimenti, condivisi con il Dipartimento della Politica del Farmaco dell'ASUR, in merito ai quesiti formulati:

- **DOMANDA n.1: Ossigeno gassoso: i DDT dell'ossigeno gassoso non vanno allegati alla ricetta.**

RISPOSTA: No, i DDT vanno allegati alla ricetta, inoltre, la farmacia dovrebbe tenere un registro con tutte le informazioni/registrazioni.

- **DOMANDA n.2: Annotazioni: non è necessaria alcun tipo di annotazione (ticket, volontà dell'assistito, ecc.) sulle ricette dematerializzate né su quelle SSN "rosse" (ad eccezione delle sostituzioni per Art.6 Convenzione e orario dispensazione notturna).**

RISPOSTA: La sola annotazione "volontà dell'assistito" è stata superata dalle successive norme sia per la ricetta dematerializzata che per le ricette SSN "rosse", nonché per le ricette con i farmaci forniti in DPC.

- **DOMANDA n.3: Le sostituzioni per art.6 dei prodotti DPC che non comporti sostituzione del prodotto (EX: inhixa+copr) sono ammesse senza alcun tipo di annotazione.**

RISPOSTA: L'accordo sottoscritto con Federfarma e Assofarm in data 07/08/2018 per la DPC, ai sensi della DGR 1118/2018, riporta testualmente: <<qualora il prescrittore, ai sensi dell'art. 15, comma 11 bis del D.L. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, come modificato dall'art. 13 bis, comma 1 del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, nonché ai sensi del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prescriva il solo principio attivo di un farmaco equivalente o biologico, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale "avente prezzo più basso", cioè quello che determina minori costi per il SSR. Per farmaco "avente prezzo più basso", si intende quello presente sulla lista che l'ASUR, sul proprio sito



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Assistenza Farmaceutica
Il Dirigente

Regione Marche



web, dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione mensilmente delle farmacie convenzionate>>>.

- **DOMANDA n.4: La motivazione di non sostituibilità n.4 (non art.15 comma 11bis) rende la ricetta non sostituibile perché comunque si riferisce alla normativa nazionale.**

RISPOSTA: La sostituibilità non motivata clinicamente non ha valore.

- **DOMANDA n.5: Le ricette limitative prescritte su ricetta dematerializzata sono accettate come valide se il sistema TS le riconosce come tali.**

RISPOSTA: Sì, se il sistema TS le riconosce, vanno erogate in tal modo.

DOMANDA n.6: Le ricette di stomia riportano ancora oggi i vecchi codici ISO nonostante l'indicazione di aggiornamento entro il 31/12/2018 della circolare 7488 del 31/08/2018, ciò potrebbe comportare errori di trascrizione degli stessi da parte delle farmacie, pertanto si ritengono valide tutte le ricette fino ad ora contabilizzate.

RISPOSTA: Non è possibile, sono state già date indicazioni, da oltre un anno, devono riportare i codici corretti, quindi se le ricette riportano codici sbagliati la farmacia non deve spedirle.

- **DOMANDA n.7: Il ticket di un prodotto non disponibile in DPC e preso in convenzionata è quello del valore della convenzionata.**

RISPOSTA: Sì, la ricetta va spedita secondo le norme della convenzionata, con comprovata dichiarazione della non disponibilità.

- **DOMANDA n.8: Le ricette di diabete dove il medico prescrive genericamente "lancette" sono ritenute valide se il farmacista consegna il prodotto richiesto facendo l'annotazione (consegnata confezione compatibile con apparecchio in uso... o simili); stessa cosa per la misura delle lancette quando la prescritta è diversa da quella in lista Regionale.**


RISPOSTA: Tali problematiche verranno risolte con la gestione della fornitura dei dispositivi medici per il diabete con il sistema informatizzato GOpenCare che sarà avviato dal prossimo mese di febbraio (prot. n.3728/ASUR/DG del 28/01/2021).

- **DOMANDA n.9: Le ricette di presidi per diabetici gestazionale e con patologia rara ammessa da delibera 1120 sono ritenute valide e spedibili con le modalità concordate.**

RISPOSTA: Sì, i quantitativi superiori a 125 pezzi sono erogabili per diabete mellito di tipo 1 e per il diabete gestazionale su certificazione del prescrittore. Ai sensi dell'articolo 13 del DPCM 12.01.2017, agli assistiti affetti da malattia diabetica sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore di cui all'allegato 3 del medesimo decreto. Tale diritto valido per la patologia diabetica, si estende anche alle malattie rare indicate nell'allegato 3 del DPCM 12.01.2017.

- **DOMANDA n.10: Essendo la prescrizione di presidi diabetici conseguente ad un piano terapeutico, la consegna di quantità superiori a 125 pezzi non necessita di alcuna giustificazione scritta.**

RISPOSTA: No, nella ricetta deve essere riportata la dicitura diabete mellito di tipo 1 o per il diabete gestazionale.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Assistenza Farmaceutica
Il Dirigente

Regione Marche



- **DOMANDA n.11: Morfina: indicazione “USO PARENTERALE” presente nella descrizione del farmaco nella DEMA, è valido ai fini della spedizione della ricetta quale indicazione del “modo” di somministrazione anche se non specificato intramuscolo, endovena o altro.**

RISPOSTA: Sì, la suddetta dicitura è valida per la spedizione della ricetta.

- **DOMANDA n.12: Nelle ricette DEMA con TDL, qualora manchi la posologia possono essere comunque spedite ridotte ad un pezzo.**

RISPOSTA: Sì, le ricette possono essere spedite con una confezione, si ricorda che il codice corretto è TDL01.

- **DOMANDA n.13: Quando secondo posologia in una ricetta TDL con più di una confezione, il superamento di trenta giorni è solamente di 2/3 giorni, si applica la regola della non sconfezionalità e si consegnano le scatole previste (es. TACHIDOL 16 cp 2 confezioni- una cp die).**

RISPOSTA: Sì, è consentito il verificarsi di un'eccedenza nelle quantità prescritte, rispetto alla posologia indicata, esclusivamente nel caso in cui questa sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. Altrimenti, nel caso in cui le ricette prescrivano complessivamente una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

Con l'occasione si fa presente che:

- ❖ pur comprendendo la difficoltà dei pazienti, ed auspicando in una graduale ripresa delle attività sanitarie, se l'assistito fosse impossibilitato a recarsi direttamente dallo specialista per il rinnovo del piano terapeutico, ci auguriamo che quest'ultimo metta in atto tutte le strategie possibili per fornire al paziente un nuovo piano terapeutico per consentire la prosecuzione della terapia. I piani terapeutici scaduti vanno rinnovati quanto prima possibile e la farmacia, in caso di impossibilità dell'assistito di rinnovarlo, potrà spedire la ricetta con il farmaco prescritto che non superi i trenta giorni di terapia.
- ❖ Dal 30 gennaio 2021 i farmaci di classe C potranno essere prescritti e dispensati con la ricetta dematerializzata ai sensi del decreto del MEF-RGS del 30/12/2020 (GU n. 11 del 15/01/2021).
- ❖ Dal 01/02/2021 il piano terapeutico (PT) per la nota 97 verrà redatto dai MMG/PLS sul sistema TS, mentre gli specialisti, in questa fase iniziale, continueranno con il PT AIFA.
- ❖ L'ossigeno liquido potrà essere prescritto dai MMG e PLS ai sensi della DGR 402 del 30/03/2020 avente per oggetto: << Disposizioni regionali in materia di erogazione di ossigeno terapeutico per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19>>.

Si pregano le SS.LL. di dare ampia e tempestiva diffusione della comunicazione in oggetto.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente della Posizione di funzione
(Dott. Luigi Patregnani)



LUIGI PATREGNANI
REGIONE
MARCHE/01168210423
Ruolo
29.01.2021 11:55:32 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

